

# Società, cambio di passaporto in tre passaggi Regia al notaio



**Trasformazioni transfrontaliere.** In vigore il decreto che attua la direttiva Ue con le nuove regole per il trasferimento della sede legale

Angelo Busani

Dal qualche settimana si stanno compiendo le prime esperienze di trasformazione transfrontaliera. Procedura con la quale una società italiana trasferisce all'estero la propria sede legale oppure, viceversa, una società straniera trasferisce in Italia la propria sede legale, cancellandosi dal Registro delle imprese nello Stato di partenza (e iscrivendosi nel Registro istituito nello Stato di destinazione), perdendo la legge dello Stato di partenza come propria legge regolatrice e assumendo, come propria legge regolatrice, quella dello Stato di destinazione. Non si può più, come accadeva in precedenza, trasferire la sede legale in un altro Stato e mantenere la società regolata dalla legge vigente nello Stato di partenza.

L'operazione è del tutto nuova nel nostro ordinamento, in quanto disciplinata per la prima volta dal Dlgs 2

marzo 2023 n. 19, entrato in vigore all'inizio di luglio: è denominata «trasformazione» (nonostante la sua essenza consista in un trasferimento di sede transfrontaliero) in quanto la società che compie tale operazione sostituisce la forma giuridica disciplinata dalla legge vigente nello Stato di partenza con la forma giuridica disciplinata dalla legge vigente nello Stato di destinazione. Le particolarità di questa nuova normativa sono state di recente commentate da Assonime (circolare 16 del 7 giugno 2023) e dal Consiglio nazionale del Notariato (studio 44/2023 del 27 luglio).

Il Dlgs 19/2023 è stato emanato in attuazione della direttiva Ue 2019/2121, a sua volta predisposta al fine di incentivare la libertà di stabilimento e di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti

della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

Per raggiungere questi obiettivi il procedimento è così articolato:

1 una fase preparatoria della decisione dei soci di dar corso a una trasformazione transfrontaliera, finalizzata alla predisposizione dei documenti occorrenti (in particolare, il progetto di trasformazione) per la consapevole adozione della decisione (nonché per l'informazione dei creditori e dei lavoratori);

2 poi l'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante nel Paese la cui legge disciplina la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il «certificato preliminare») attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge,

degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione, affinché vi sia la certezza che, nello Stato di partenza, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione;

3 in ultimo, vi è il rilascio, a opera della competente autorità operante nello Stato di destinazione (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione «in entrata») dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto «certificato definitivo»), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

In sostanza, il certificato preliminare serve a far decollare l'operazione dall'ordinamento cui appartiene la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera mentre il certificato definitivo serve a far atterrare l'operazione nell'ordinamento in cui va ingresso la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera.

# Diritto di recesso per il socio contrario al trasferimento

**Il progetto**

Una delle principali novità della nuova normativa è che la procedura inizia con la predisposizione, da parte dell'organo amministrativo della società che intende trasferire la propria sede all'estero, di un inedito «progetto» di trasformazione transfrontaliera, il quale è poi destinato a essere sottoposto ai soci per la sua approvazione.

Il progetto contiene tutte le informazioni occorrenti affinché i soci, i lavoratori e i creditori abbiano compiuta contezza di ciò che la società intende effettuare. In particolare, nel progetto devono essere indicati:

- la nuova sede nella quale la società intende trasferirsi (e, di conseguenza, la legge che disciplinerà la società una volta iscritta nel Registro delle società istituito nello Stato di destinazione);
- lo statuto che regolerà la società trasformata nel suo nuovo assetto;
- i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti nello Stato «di partenza», nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione transfrontaliera (e ciò affinché la trasformazione transfrontaliera non sia utilizzata per pregiudicare gli enti creditori e non si risolva nella delocalizzazione di un'attività che abbia beneficiato di misure di sostegno nello Stato di partenza);
- le probabili ripercussioni della

trasformazione transfrontaliera sull'occupazione;

- l'entità della liquidazione offerta ai soci che intendano recedere dalla società.

Sotto quest'ultimo aspetto, occorre osservare che il socio della società italiana il quale non esprima voto favorevole (e, quindi, il socio assente, il socio dissenziente e il socio privo del diritto di voto) alla proposta di approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera ha diritto di recesso.

Al riguardo, la società italiana sottoposta a trasformazione transfrontaliera deve dotarsi (a meno che i soci unanimi non vi rinuncino) di un parere di congruità del valore di liquidazione della quota di partecipazione del socio recedente redatto da un revisore legale o da una società di revisione. Tale nomina deve essere effettuata dal tribunale se la società sottoposta a trasformazione transfrontaliera è una società azionaria.

Se, in sede di dichiarazione di recesso, il socio contesta il valore di liquidazione, la determinazione di tale valore deve essere effettuata tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che ha a disposizione, di regola, sessanta giorni di tempo. Se il valore di liquidazione risultante dalla relazione dell'esperto è superiore a quello stabilito nel progetto di trasformazione transfrontaliera, la differenza deve corrisporre entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell'esperto presso il tribunale.


—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**
Lab24

# CHI SONO I BERLUSCONI?

## E QUALE SARÀ IL FUTURO DELL'IMPERO COSTRUITO DAL CAVALIERE?



«2,00 in libreria» - Martedì 20 settembre 2023 - Anno LVIII, Numero 348 - www.ilssole24ore.com

**Il Sole 24 ORE**

Fondatore del IRIS  
Quotidiano  
Pubblico - Settimanale - Finanziario

Borse Milano

Dopo l'apertura dei tre testamenti lasciati da Silvio Berlusconi, il racconto di Lab24, iniziato con Italian Succession, si è arricchito di contributi finora inediti che illustrano la posta in gioco dell'eredità del Cavaliere. Quali sono le prospettive per gli eredi, i nodi cruciali per la nuova governance delle aziende di famiglia e la sfida della "terza generazione"? Per dare una risposta a queste domande nasce un libro che racconta chi sono "i Berlusconi" e quale sarà il futuro dell'impero costruito dal fondatore Silvio Berlusconi.

**IN EDICOLA DA SABATO 5 AGOSTO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\* E IN LIBRERIA.**

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 05/09/2023. In libreria a 16,90€



**1A** EDICOLA.IT

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore  
**02 30300600**

Shopping **24** In vendita su [Shopping24offerte.ilssole24ore.com/iberlusconi](http://Shopping24offerte.ilssole24ore.com/iberlusconi)